

Imposta municipale propria (I.M.U. 2019)

Così come deliberato nella delibera del C.C. n. 62 del 20.12.2018, Le aliquote I.M.U. per l'anno 2019 rimangono le stesse dell'anno 2018.

Aliquota ordinaria: 7,6 x mille

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, per un massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria (comma 707 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013), con Aliquota : 4 x mille e detrazione di €. 200,00

L'imposta municipale propria non si applica altresì:

1. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013 art.2 lettera a);
2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
3. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. ai fabbricati rurali ad uso strumentale come previsto dal comma 708 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013
7. alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
8. alle unità immobiliari di proprietà di cittadini iscritti all'A.I.R.E. pensionati a patto che gli stessi non vengano locati.

Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'anno 2016 è prevista la seguente agevolazione:

1. Per gli immobili dati in comodato di uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (Genitori / Figli) è stabilita una riduzione del 50 % dell'imposta, patto che ricorrano le seguenti condizioni:
 - a. Il comodatario deve utilizzare l'immobile dato in comodato come Abitazione Principale;
 - b. Il comodante (chi concede l'immobile), oltre alla casa che viene concessa in comodato, può essere proprietario solo di un'altra abitazione, quella principale, inoltre quest'ultima deve trovarsi nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; c. Il contratto di comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
- c. Il comodante deve avere la residenza nello stesso comune dove si trova l'immobile dato in comodato.

VERSAMENTI Il versamento del tributo può essere effettuato, mediante Mod. F24 o Il tributo va versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

Il comune nel rispetto del principio di leale collaborazione ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati con la proposta dell'importo da versare, con l'avvertenza che lo stesso può subire variazioni per effetto di modifiche di soggettività passiva o di valore imponibile non ancora note all'ufficio tributi al momento dell'invio. Il contribuente effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno corrente in un numero di rate e scadenze coincidenti con quelle della T.A.S.I. 2019, il pagamento dell'acconto dell' I.M.U. è fissato al 17 giugno mentre il saldo al 16 dicembre. Non sussiste l'obbligo di versamento se il tributo complessivo dovuto nell'anno solare è inferiore a €. 12,00.